
Il Medico del Lavoro oggi, nel pubblico e nel privato



Roberta Stopponi

Dirigente Medico SPreSAL ASUR Marche ZT8 (Civitanova Marche -MC)

Ernesto Ramistella

Medico del Lavoro Competente (Catania)



Bernardino Ramazzini, padre della Medicina del Lavoro

Si definisce “**Medicina del Lavoro**” la: *“branca specialistica della Medicina che si occupa della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie provocate dalle attività lavorative”*.

Da ciò consegue che il *medico del lavoro* - lo specialista in Medicina del Lavoro - è un medico che ha acquisito particolare esperienza nell'identificare segni e sintomi causati dall'esposizione alle *noxae* patogene presenti nell'ambiente di lavoro, allo scopo di individuare patologie professionali e sottoporre tali lavoratori a cure adeguate.

Il medico del lavoro è quello specialista che chiede al soggetto che sta visitando, oltre alle classiche domande ippocratiche (*cosa soffri, per quale motivo, da quanti giorni, vai di corpo, cosa mangi ..*) anche “*che mestiere fai ?*” (“***quam artem exerceas*** ?”)


Ma oggi la questione si è fatta un po' più complessa ...

L'aspetto diagnostico e terapeutico legato alle patologie professionali classiche è stato progressivamente soppiantato dall'aspetto preventivo e della vigilanza. Ciò è stato reso possibile dalle migliorate condizioni di lavoro e da quei dispositivi di legge che hanno reso obbligatorio il rispetto di principi e norme nell'ambiente di lavoro tesi alla tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori. Tali normative non hanno fatto altro che mettere in pratica gli aspetti di **prevenzione primaria** che la Medicina del Lavoro ha evidenziato nel corso della sue scoperte scientifiche e si deve anche a questo se gli ambienti di lavoro, oggi, nel nostro paese, sono in linea generale salubri e i principali elementi di rischio sono ben noti e controllati.



Il Medico del Lavoro può essere impegnato:

- nel **settore pubblico** (ASL, Az. Ospedaliera, Università, Enti di diritto pubblico, INAIL, ISPESL);
- nel **settore privato**, sostanzialmente con il ruolo di “medico competente” o di “medico autorizzato” per svolgere le funzioni previste dalla legge.



- Qualche tempo fa in un sito Internet dedicato alla attività del medico competente, comparve il quesito di un laureando in medicina che chiedeva in cosa consistesse, di fatto, l'attività dello specialista in medicina del lavoro.



Perchè specializzarsi in Medicina del Lavoro, oggi ?



Salve a tutti.

Mi presento: mi chiamo M. e sono un laureando di Medicina.

Sto iniziando a frequentare il dipartimento di Medicina del Lavoro presso il mio ateneo in quanto vorrei fare la tesi lì e mi interesserebbe molto come specialità.

Purtroppo però non sono riuscito ancora a capire bene come si svolge il lavoro del Medico Competente, se sul territorio c'è ancora molta richiesta di questa figura, se nel concreto c'è solo molta (o quasi solo) burocrazia oppure se si riesce ad avere un confronto diretto col lavoratore, visitandolo e facendo diagnosi.

Magari sono domande scontate, però purtroppo nemmeno gli specializzandi sanno bene come funziona di concreto il lavoro del Medico Competente perché la scuola di specializzazione offre poco contatto col mondo esterno e con le aziende.

*Perché specializzarsi in
Medicina del Lavoro ?*



Possibilità offerte allo specialista in MdL

- **Carriera pubblica:** il vantaggio di tale prospettiva è la mancata preclusione delle vie del reclutamento pubblico nei vari settori della prevenzione, della direzione sanitaria e della medicina legale sia come dirigenti di I che di II livello;
- **Carriera privata:** ancora attuale, ma il miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro e la progressiva riduzione dei rischi per la salute, nonché le recenti “aperture” legislative ad altre figure professionali, potrebbero condurre alla saturazione occupazionale dei posti di Medico Competente.

Attività nel settore pubblico: gli SpreSAL

- Il ruolo e la funzione del MdL sono stati via via definiti da una serie di normative che dal DPR 303/ 56 sono arrivate alla emanazione del D.Lgs. 106/09 in correzione del D.Lgs. 81/08.
- In Italia fino all'anno scorso i MdL operanti presso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Sistema Sanitario Nazionale erano 844 unità.

Le attività istituzionali dei medici del lavoro pubblici

Sono implicati aspetti non esclusivamente medici ma anche *tecnici, sociali e giuridici*. Possono essere distinte le seguenti attività:

- rivolte alla persona;
- di valutazione preventiva;
- di vigilanza e ispezione;
- di promozione della salute, epidemiologia e comunicazione.



Nei fatti, però...

- risulta che l'attività del medico del lavoro “pubblico” è stata gradualmente indirizzata prevalentemente nelle **attività di vigilanza**, tralasciando proprio quella di competenza prevalentemente medica, fondamentale per la individuazione delle priorità di intervento.



Valorizzazione attività MdL pubblico



Il D.Lgs. 106/09 ha previsto il mantenimento dell'articolo 40, accogliendo la formulazione a suo tempo proposta dalle regioni (ridefinire *secondo criteri di semplicità e certezza* i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni richieste ai medici competenti).

Dal mantenimento di tale rapporto con i Medici Competenti del territorio dovrebbe scaturire un flusso informativo prezioso ai fini della **mappatura dei rischi occupazionali del territorio**, che rappresenta una delle attività inserite nei LEA relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e degli stessi possibili **danni alla salute derivanti dal lavoro**, dati utilissimi a tutti i medici del lavoro, sia pubblici che privati, ai fini della programmazione delle rispettive attività e per l'individuazione delle priorità di intervento.

Consulenza ?



- Il D.Lgs. 626/94 vietava ai soggetti che esercitavano la funzione di vigilanza di svolgere attività di “consulenza”; tale incompatibilità è stata solitamente estesa al servizio nel suo complesso, ma con diversi orientamenti per cui la valenza “territoriale” per alcuni sarebbe stata estesa a tutto il territorio nazionale per altri invece si limitava alla regione o alla provincia in cui si svolgeva l’attività di vigilanza. Il dubbio è stato fugato dalla riscrittura dell’articolo sia nel D.Lgs. 81/08 che nel D.Lgs. 106/09 (*“Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.”*)
- Pur condivisibile sul piano etico, tale impostazione rappresenta nei fatti una limitazione professionale. Sarebbe quindi auspicabile, anche attraverso documenti e linee guida interpretativi, giungere a una visione condivisa del passaggio normativo e soprattutto spingere affinché, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, venga rivalutato il compenso economico, a livello nazionale, e vengano favoriti opportuni programmi di incentivazione a livello locale.

Attività nel settore privato



- Medico Competente
- Medico Autorizzato
- Attività libero-professionale
- Attività medico-legale di consulenza, anche per conto del giudice, in qualità di CTU


Il medico competente, come stabilito dalla attuale normativa, può svolgere la sua attività in qualità di dipendente del datore di lavoro, dipendente o **collaboratore** di struttura pubblica o privata (cosiddetti “centri servizi”) convenzionata con il datore di lavoro oppure, ancora, singolo libero-professionista.

Elenco Medici Competenti

Nell'elenco dei medici competenti pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro, Salute e Previdenza Sociale gli iscritti risultano attualmente circa **8.700**, suddivisi nelle varie regioni italiane.

Non è disponibile la suddivisione per specialità, per cui per il momento non si può risalire al numero esatto di MeLC.

Elenco nazionale MC - 2009



Il futuro del Medico del Lavoro

- Il ruolo e la funzione del **medico del lavoro del settore pubblico**, in Servizi sempre più condizionati da aspetti tecnici e con tecnici della prevenzione sempre più dominanti, corre il rischio, a poco a poco, di scomparire?
- Il **medico del lavoro del settore privato** deve continuare a essere vessato da sanzioni non sempre appropriate alla violazione effettuata e rimanere in bilico tra la valorizzazione del suo ruolo in azienda e il facile rifugio del famigerato “visitificio” ?



Ma forse non è poi così male

La individuazione di nuove patologie cronico-degenerative *correlate al lavoro* e la diminuzione, fino alla scomparsa, del numero delle patologie professionali già note ha condotto, nel tempo, a un deficit conoscitivo che rende difficoltosa la ricostruzione delle dinamiche sottostanti tali eventi e, di conseguenza, delle azioni di prevenzione adottabili.

Lo stesso divario esistente tra numero di casi attesi e numero di casi denunciati in tema di malattie professionali dovrebbe incentivare tutti i medici del lavoro – in particolare quelli del settore pubblico - alla ricerca “attiva” di tali patologie, privilegiando la ricerca degli effetti sottostimati presenti nell'ambito della popolazione lavorativa del territorio.

Altro aspetto

Il controllo dei fattori di nocività deve essere svolto attraverso un **percorso congiunto** con i medici competenti e attuato per comparti, settori o per particolari rischi, tramite indagini trasversali o longitudinali.

In questo ambito hanno una funzione prevalente il controllo delle esposizioni lavorative e una maggiore attenzione alle pratiche di igiene industriale, l'appropriatezza dei protocolli di sorveglianza sanitaria, il controllo della qualità degli accertamenti e un sistema informativo e comunicativo strutturalmente organizzato ai fini sia individuali sia epidemiologici.



Visite mediche “pre-assuntive” ...

- Una ulteriore opportunità di collaborazione potrebbe essere rappresentata dalla “novità” della visita preventiva in fase preassuntiva che, a partire dal 20 agosto u.s., è entrata a far parte dei servizi che il medico dei dipartimenti di prevenzione dovrà essere in grado di prestare ai singoli per conto e su scelta del futuro datore di lavoro.
- Si sottolinea la radicale modifica della lettera e dello spirito del precedente D.Lgs. 81/08 (e anche dello stesso, ormai storico, D.Lgs. 626/94) che consideravano illegittima tale prestazione.



Concludendo

E' auspicabile che il processo storico di trasformazione che ha subito la specialità di **Medicina del Lavoro** possa divenire l'occasione di impegno verso le nuove frontiere poste dalle più moderne ricerche scientifiche e dalle aspettative della società.

Si tratta di un percorso necessariamente unitario, in cui sarà essenziale mantenere tutti costantemente una adeguata apertura mentale per coinvolgere tutte le forze disponibili al raggiungimento di obiettivi condivisi e riuscire, al tempo stesso, a instaurare un saldo rapporto con i datori di lavoro, i sindacalisti e i lavoratori, che si mantenga e si rafforzi progressivamente.

.... dalla parte della tutela e della promozione della Salute dei lavoratori

Svolgendo tutti con un pizzico di entusiasmo la professione che abbiamo deciso di intraprendere, si possono magari raggiungere gratificazioni insospettate come quella, impareggiabile, di aver compiuto fino in fondo il proprio dovere.

Una attività professionale specialistica, pubblica o privata che sia, può risultare anche molto soddisfacente e forse, di tanto in tanto, qualche lavoratore potrà anche avvicinarsi per dirci sottovoce: "*Grazie dottore, se non fosse stato per lei non so cosa avrei fatto*".

Continuare, quindi, senza tentennamenti, da **Medici del Lavoro**, nel settore pubblico e nel privato.